



PROVINCIA DI TREVISO



Allegato

Oggetto: Ditta Bielle Metalli S.r.l., via Marmolada, Spresiano. Autorizzazione impianto di recupero rifiuti, allo scarico e alle emissioni in atmosfera. D.Lgs. 152/06, L.R. 3/00, L.R. 33/85, PTA/2009.

Atto: TOAZQL

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	4
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	5
Altre Prescrizioni.....	6
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	8
Operazioni di ossitaglio.....	8
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	9
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	11

## SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

### Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Bielle Metalli S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	P.IVA : 04367420264
n. REA	343966/TV
Sede Legale	Comune di Spresiano via Galvani, n. 28
Sistema di controllo della qualità:	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 9.000 <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 14.000 <input type="checkbox"/> Certificazione UNI-EN ISO 18.000 <input type="checkbox"/> Registrazione EMAS <input type="checkbox"/> Certificazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento CE n. 333/2011 <input type="checkbox"/> Altro _____

### Ubicazione Impianto

Comune	Spresiano
Indirizzo	Via Marmolada, 10
Dati Catastali	Foglio 4 Mappali 926
Coordinate Geografiche	45° 47'9.74"N 12° 14'37.91"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Z.T.O. D1/2 "Zona per insediamenti produttivi e artigianali di espansione"
Variante Urbanistica	NO
Superficie	6236 mq complessivi, di cui 564 mq coperti, 2955 mq pavimentati in cls e asfalto, 1740 mq in materiale misto rullato e 977 mq a verde



### Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE, CERNITA, ADEGUAMENTO VOLUMETRICO, UNIONE DI CER DIVERSI		R12
2	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/recupero metalli	R13
				R4
3	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva/accorpamento di CER uguali	R13
				R13

### SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

#### Rifiuti Conferibili

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni CER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

CER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO
		SELEZIONE, CERNITA, ADEGUAMENTO VOLUMETRICO, UNIONE CER DIVERSI R12	RECUPERO SECCHI Selezione/recupero metalli R4	Messa in riserva R13/ Accorpamento CER uguali
03 01 01	scarti di corteccia e sughero			X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			X
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie			X
10 02 02	scorie non trattate			X
10 02 10	scaglie di laminazione			X
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente ai cascami di lavorazione metallici utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del Regolamento CE 333/2011.</i>	X	X	X
10 03 16	colaticci di alluminio diversi da quelli di cui alla voce 10 03 15	X		X
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria			X
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X		X
10 08 09	altre scorie			X
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X		X
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente ai cascami di lavorazione metallici riconducibili alla tipologia 3.2 Allegato 1 del DM 5/2/1998.</i>	X	X	X
10 09 03	scorie di fusione			X
10 10 03	scorie di fusione			X



CER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO
		SELEZIONE, CERNITA, ADEGUAMENTO VOLUMETRICO, UNIONE CER DIVERSI R12	RECUPERO SECCHI Selezione/recupero metalli R4	Messa in riserva R13/ Accorpamento CER uguali
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05	X		X
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	X		X
11 05 01	zinco solido		X	X
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente ai cascami di lavorazione metallici utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del Regolamento CE 333/2011.</i>	X	X	X
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente ai cascami di lavorazione metallici utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del Regolamento CE 333/2011.</i>	X	X	X
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizione: recupero (R4) limitatamente ai cascami di lavorazione metallici utilizzabili come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del Regolamento CE 333/2011, del Reg. 715/2013 e ai sensi della tip. 3.2. Allegato 1 del Dm 05/02/1998.</i>	X	X	X
15 01 03	imballaggi in legno			X
15 01 04	imballaggi metallici	X	X	X
16 01 03	pneumatici fuori uso			X
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose			X
16 01 16	serbatoi per gas liquido <i>Prescrizione: limitatamente a serbatoi metallici preventivamente bonificati conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE 333/2011.</i>	X	X	X
16 01 17	metalli ferrosi	X	X	X
16 01 18	metalli non ferrosi <i>Prescrizione : recupero (R4) limitato alla frazione metallica utilizzabile come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del Regolamento CE 333/2011 e del Reg. 715/2013.</i>	X	X	X
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X		X
16 02 14	apparecchiatura fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*			X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiatura fuori uso, diverse da quelli di cui alla voce da 16 02 15			X
17 02 01	legno			X
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X	X



GER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO
		SELEZIONE, CERNITA, ADEGUAMENTO VOLUMETRICO, UNIONE CER DIVERSI R12	RECUPERO SECCHI Selezione/recupero metalli R4	Messa in riserva R13/ Accorpamento CER uguali
17 04 02	alluminio			
17 04 03	piombo	X	X	X
17 04 04	zinco	X	X	X
17 04 05	ferro e acciaio	X	X	X
17 04 06	stagno	X	X	X
17 04 07	metalli misti	X	X	X
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	X	X	X
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			X
19 10 01	ferro e acciaio <i>Prescrizione: recupero (R4) limitato alla frazione metallica utilizzabile come materiale per l'operazione di recupero ai sensi del Regolamento CE 333/2011.</i>	X	X	X
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi			
19 12 02	metalli ferrosi	X	X	X
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 354*			X
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			
20 01 40	metallo	X	X	X

### Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso: 2.260 t di cui;

- 1.770 t di rifiuti metallici riconducibili ai codici CER previsti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998: 100210, 100299, 100899, 110501, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 160117, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 191002, 191202, 191203, 200140;

- 490 t di rifiuti non riconducibili (quantitativo di rifiuti non soggetto a riduzione) ai codici CER previsti alle tipologie 3.1, 3.2 e (capitolo 7) dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998: 030101, 030105, 100201, 100201, 100316, 100601, 100602, 100809, 100811, 100903, 101003, 110206, 110299, 150103, 160103, 160106, 160116, 160118, 160122, 160214, 160216, 170201, 170411, 191001, 191207, 200136, 200138;

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto (R4-R12) : 52.800 t;

c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto (R4) : 200 t;



- d) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili presso l'impianto: 60.000 t;

### **Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)**

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora riportate nella tabella di cui al precedente punto 1:
- a) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso impianti successivi o funzionale all'attività di recupero svolta presso il sito;
  - b) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice CER, proveniente da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti successivi;
  - c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
    - c.1) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero;
    - c.2) operazioni di unione di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a successivo recupero; sono consentite esclusivamente le seguenti due frazioni merceologiche omogenee: rifiuti metallici ferrosi, rifiuti metallici non ferrosi;
    - c.3) operazioni di riduzione volumetrica (cesoiatura, ossitaglio) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti al fine di ottimizzarne il trasporto e il recupero presso l'impianto di recupero successivo;
  - d) operazione di recupero dei metalli (R4) costituita da fasi successive di selezione, cernita e separazione delle frazioni indesiderate.
4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunitari già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata.
6. Il recupero dei rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 333/2011 e per i rifiuti di rame e leghe di rame di quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013.
7. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 4, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
- a) i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi costituiti da alluminio devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 333/2011; fintantoché la ditta non ottiene la certificazione prevista dall'art. 6 comma 5 del suddetto Regolamento e non effettua il recupero in conformità al medesimo Regolamento, i rifiuti non cessano di essere considerati tali;
  - b) i prodotti non ferrosi ottenuti devono rispettare le specifiche di cui ai punti 3.2.3c e 3.2.4c dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
  - c) i prodotti costituiti da rame e leghe di rame devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 715/2013; fintantoché la ditta non ottiene la certificazione prevista dall'art. 5 comma 5 del suddetto Regolamento e non effettua il recupero in conformità al medesimo Regolamento, i rifiuti



non cessano di essere considerati tali.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettano i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

### **Altre Prescrizioni**

8. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
  - a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006, dei rifiuti identificati mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, deve essere supportata da analisi che dimostrino la non pericolosità, o, in alternativa, da scheda tecnica che certifichi l'assenza di sostanze pericolose; sia l'analisi che la scheda tecnica devono essere predisposte sulla base delle seguenti informazioni:
    - provenienza: ciclo produttivo,
    - materie prime impiegate,
    - eventuali esiti di autocontrollo,
    - informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
  - b) il campionamento, le analisi e la predisposizione delle schede tecniche sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
  - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
  - d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
9. Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento CE n. 333/2011 e del Regolamento CE n. 715/2013, il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici/rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui agli allegati III e II dei rispettivi regolamenti. Il produttore deve conservare copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
10. I certificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni, fermo restando quanto previsto  
La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.
11. Le date delle visite del collaudatore funzionale finalizzate al collaudo della messa in riserva (R13) delle tipologie di rifiuti ascrivibili ai seguenti CER 100201, 110206, 110299, e 160122, devono essere



preventivamente comunicate, con un anticipo di 5 giorni lavorativi, alla Provincia e all'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Treviso, al fine di valutare il rilascio di successiva autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto (R4).

12. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
  - deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
13. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
    - i rifiuti destinati all'area di conferimento;
    - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
    - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
    - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
    - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
    - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
  - tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;
  - la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa trasmesso dalla Ditta con la documentazione 114813 del 28/10/2014, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
  - devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, il rispetto dei limiti della classificazione acustica del comune di Spresiano, e garantita una costante pulizia dell'area;
  - il quantitativo stoccato di rifiuti costituiti da cavi, legno e pneumatici non deve eccedere, in relazione alla specifica tipologia di deposito, le soglie di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011 recante l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
  - l'unione di CER diversi o l'accorpamento di rifiuti con stesso codice CER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero;
  - ogni partita omogenea di rifiuti risultante dall'unione di CER diversi o CER uguali provenienti da diversi produttori, deve essere realizzata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice CER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione della miscela di risulta avviata a successivo recupero finale; nel caso di unione di rifiuti con codici CER speculari, ogni



- singola partita in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnata da analisi attestante la non pericolosità della stessa o da adeguata indagine riportata su scheda tecnica attestante la suddetta non pericolosità;
- h) in ottemperanza alla normativa in materia di sorveglianza radiometrica dei rottami e altri materiali metallici di risulta (D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii.), la ditta deve provvedere a:
    - effettuare la sorveglianza radiometrica dei materiali, tramite attrezzature fornite di certificato di taratura (art. 157, comma 1 e art. 107, comma 1);
    - incaricare per i controlli un Esperto Qualificato di II o III grado (art. 157, comma 2).
  - i) la messa in riserva di rifiuti eventualmente pulverulenti e/o umidi deve avvenire esclusivamente in contenitori e il travaso può essere effettuato esclusivamente da contenitore a contenitore, evitando dispersioni di polveri e liquidi;
  - j) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;
  - k) ad esclusione dei rifiuti metallici, i rifiuti messi in riserva su area esterna al capannone devono essere depositati in cassone dotato di adeguata copertura impermeabile;
  - l) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani.
  - m) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, all'uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto.
14. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
15. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente.

## SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA


### Operazioni di ossitaglio

16. In considerazione della frequenza dichiarata delle operazioni di ossitaglio svolte, le emissioni generate da tali operazioni sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura "in deroga" di cui al punto hh) dell'Allegato IV, Parte II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006. Per tali emissioni non si prescrivono controlli analitici periodici ma l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivi mobili dotati di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente.
17. Le operazioni di ossitaglio vanno condotte nel rispetto delle specifiche prescrizioni del documento di valutazione dei rischi ambientali, redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono inoltre essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica degli aspiratori carrellati con filtri a celle per la captazione e l'abbattimento delle emissioni generate, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto mobile di filtrazione.



SEZIONE D. SCARICHI IDRICI

18. La ditta, nell'effettuazione dello scarico delle acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia e provenienti dalla linea di disoleazione, deve rispettare le seguenti condizioni:
- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
  - b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
  - c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dalla linea di disoleazione delle acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, rame, zinco, piombo, alluminio e idrocarburi totali.  
Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. Per la determinazione del parametro "Idrocarburi totali" deve essere impiegata la metodica indicata di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo;
  - d) gli scarichi devono essere accessibili all'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 l e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
19. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione delle due linee di disoleazione e dell'impianto di trattamento, vanno effettuate regolarmente e a impianto inattivo. In particolare le vasche di decantazione/disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
20. È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque reflue domestiche e delle meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e dalle coperture, nonché nell'impianto di trattamento, nella rete di sub - irrigazione e nel bacino a tenuta di fito - evapo - traspirazione, reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.
21. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento delle due linee di disoleazione dell'impianto di trattamento deve essere comunicata a questa Amministrazione.
22. L'attivazione dello scarico della sezione di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia è subordinato al rilascio, da parte di questa Amministrazione, di apposita autorizzazione previo inoltro della relativa istanza
23. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione dell'area pavimentata, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.
24. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'attività dello stabilimento e dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente. La gestione dei rifiuti deve avvenire in




PROVINCIA DI TREVISO

conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

IL DIRIGENTE

Dott. Simone Busoni



Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso  
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Pag. 10 di 11

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Bielle Metalli S.r.l., via Marmolada, Spresiano.  
Autorizzazione impianto di recupero rifiuti, allo scarico e alle emissioni in  
atmosfera. D.Lgs. 152/06, L.R. 3/00, L.R. 33/85, PTA/2009.

Atto T0AZQL



## RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite nell'introduzione all'allegato D del D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici CER omogenei per tipologia, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.